

CAMERA DEI DEPUTATI N. 654

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESE, CRISTALDI, LIOTTA, VOLONTÈ, EMERENZIO
BARBIERI, GIUSEPPE DRAGO, CIRO ALFANO**

Istituzione di una casa da gioco in Calatafimi-Segesta

Presentata il 7 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende istituire una nuova casa da gioco in Sicilia in località Calatafimi-Segesta.

Si tratta di una iniziativa importante per la valorizzazione dell'immenso patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed ambientale che caratterizza la zona.

Una iniziativa che consentirebbe di promuovere il turismo combattendo il fenomeno della disoccupazione e rilanciando l'economia del territorio.

È ormai evidente che i divieti del codice penale non possono più essere considerati collegati ad un disvalore del gioco di azzardo sotto il profilo sociale, altrimenti si dovrebbe constatare che il primo soggetto che abitualmente compie un'attività considerata moralmente illecita è proprio lo Stato con i vari giochi e lotterie (lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, eccetera), alcuni dei quali

per modalità di gioco e alea di rischio si avvicinano sempre di più al gioco di azzardo vero e proprio.

Tali giochi devono essere considerati, come lo sono in tutto il mondo, come attività ludiche e ricreative spesso collegate a periodi di vacanza.

Certamente l'istituzione di una casa da gioco comporta una precisa regolamentazione per evitare l'insorgere di fenomeni malavitosi e per garantire la massima trasparenza del gioco stesso, e questo giustifica le disposizioni previste dalla presente proposta di legge a presidio di tali irrinunciabili esigenze.

Un atteggiamento differente, in un'Europa sempre più integrata e in un sistema globale del commercio internazionale, è a nostro giudizio un inutile sacrificio per l'economia italiana che non impedisce ai cittadini che giocano di farlo in giro per l'Europa e per il mondo, disertando loca-

lità suggestive e ricche di valori culturali del nostro Paese, verso le quali si potrebbe attrarre anche una significativa quota di turismo internazionale.

Alle argomentazioni richiamate occorre aggiungere una ulteriore osservazione che sorge spontanea: non è infatti comprensibile la scelta secondo la quale le uniche deroghe e quindi le uniche case da gioco esistenti da tempo in Italia debbano essere tutte collocate al nord (Sanremo, Campione d'Italia, Saint Vincent e Venezia).

La presente proposta di legge è composta da cinque articoli che innovano il quadro legislativo vigente, prevedendo l'istituzione della casa da gioco in località Calatafimi-Segesta.

L'articolo 1, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale,

autorizza l'apertura della casa da gioco e disciplina le modalità di rilascio della relativa autorizzazione.

L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità.

L'articolo 3 dispone che la titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetti al comune nel cui territorio è localizzata la stessa, mentre le modalità della ripartizione dei proventi della gestione della casa da gioco sono disciplinate dall'articolo 4.

L'articolo 5 prevede, infine, un meccanismo di controllo sull'attività della casa da gioco, attribuendo al presidente della regione Sicilia il potere di sospendere o revocare l'esercizio della casa da gioco in determinati casi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione).

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco in Calatafimi-Segesta.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della regione Sicilia, per non più di venti anni, ed è rinnovabile.

ART. 2.

(Regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco).

1. Il presidente della regione Sicilia, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori, per i residenti nei comuni limitrofi, nonché per tutti i soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative;

b) la registrazione delle presenze per altre categorie da individuare;

c) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

d) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;

e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 3.

(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune nel cui territorio essa è localizzata.

2. L'esercizio può essere gestito dal comune di cui al comma 1 direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il comune, con propria deliberazione, disciplina:

a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto;

d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli;

e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione medesima.

ART. 4.

(Ripartizione delle entrate).

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 70 per cento al comune titolare, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e delle attività economiche tradizionali del territorio;

b) il 30 per cento alla regione Sicilia con l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto.

2. Il versamento delle quote alla regione è effettuato dal comune titolare ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

ART. 5.

(Controllo dell'attività, sospensione e revoca della concessione).

1. Il presidente della regione Sicilia, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011230